

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2336/95 del Consiglio, del 26 settembre 1995, che deroga, per quanto riguarda l'obbligo della messa a riposo di terreni per la campagna 1996/1997, al regolamento (CEE) n. 1765/92, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2337/95 del Consiglio, del 2 ottobre 1995, che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Canarie e della Guiana francese, a causa del carattere ultraperiferico di questi settori** 2
- Regolamento (CE) n. 2338/95 della Commissione, del 4 ottobre 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 4
- Regolamento (CE) n. 2339/95 della Commissione, del 4 ottobre 1995, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la decima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1813/95 6
- Regolamento (CE) n. 2340/95 della Commissione, del 4 ottobre 1995, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 2341/95 della Commissione, del 3 ottobre 1995, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 2342/95 della Commissione, del 4 ottobre 1995, recante apertura di gare relative alla fissazione degli aiuti per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Svezia e Finlandia** 15
- Regolamento (CE) n. 2343/95 della Commissione, del 4 ottobre 1995, che modifica i regolamenti (CE) n. 1871/95, (CE) n. 1938/95, (CE) n. 1939/95 e (CE) n. 1940/95, relativi all'apertura di gare permanenti per la rivendita sul mercato interno di cereali detenuti dagli organismi di intervento 16

Regolamento (CE) n. 2344/95 della Commissione, del 4 ottobre 1995, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	17
Regolamento (CE) n. 2345/95 della Commissione, del 4 ottobre 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	19
Regolamento (CE) n. 2346/95 della Commissione, del 4 ottobre 1995, che modifica i dazi all'importazione nel settore del riso	21

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

95/399/CE :

★ Decisione del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano	24
Accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano	25

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2336/95 DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 1995

che deroga, per quanto riguarda l'obbligo della messa a riposo di terreni per la campagna 1996/1997, al regolamento (CEE) n. 1765/92, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽²⁾, per poter fruire dei pagamenti compensativi nel quadro del regime generale i produttori devono ritirare dalla produzione agricola una percentuale prestabilita dei propri seminativi; che questa percentuale dovrebbe essere riesaminata per tener conto dell'andamento della produzione e dei mercati;

considerando che, in seguito all'introduzione di tale regime, il mercato dei cereali ha ritrovato un certo equilibrio, essendo calata la produzione e cresciuto il consumo interno; che questa situazione, cui si è aggiunta una congiuntura favorevole sul mercato mondiale, ha permesso di ridurre notevolmente le scorte d'intervento di cereali;

considerando che da un bilancio preventivo 1995/1996 risulta che l'obiettivo dell'equilibrio tra scambi interni ed esterni può essere mantenuto pur aumentando la produzione comunitaria grazie alla rimessa a coltura di un certo

quantitativo di terreni messi a riposo; che pertanto al fine di realizzare tale obiettivo in modo efficace, è opportuno fissare temporaneamente le due percentuali di messa a riposo delle terre con inizio non oltre il 15 gennaio 1996 per la campagna 1996/1997 a un livello inferiore a quello derivante dalle disposizioni in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1765/92, l'obbligo di messa a riposo dei terreni abbinata a rotazione è fissato, per la campagna 1996/1997, al 10 %.

2. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1765/92, l'obbligo di messa a riposo delle terre per ogni forma di messa a riposo diverso da quello abbinato alla rotazione è fissato, per la campagna 1996/1997 al 10 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alla messa a riposo dei terreni unicamente per la campagna 1996/1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

⁽¹⁾ Parere formulato il 22 settembre 1995 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽²⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1460/95 (GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 1).

REGOLAMENTO (CE) N. 2337/95 DEL CONSIGLIO

del 2 ottobre 1995

che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Canarie e della Guiana francese, a causa del carattere ultraperiferico di questi settori

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando la dichiarazione allegata al trattato sull'Unione europea e relativa alle regioni ultraperiferiche;

considerando le difficoltà in cui versa il settore della pesca nell'Unione europea, acute in particolare dai costi del trasporto dei prodotti alieutici ai mercati a causa della lontananza e dell'isolamento delle regioni ultraperiferiche della Comunità;

considerando che il Consiglio, con decisioni 89/687/CEE ⁽⁴⁾, 91/314/CEE ⁽⁵⁾ e 91/315/CEE ⁽⁶⁾, ha istituito programmi di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità rispettivamente dei dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidom), delle isole Canarie (Poseican), nonché di Madera e delle Azzorre (Poseima), i quali si inquadrano nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche e definiscono le linee generali delle soluzioni da applicare per tener conto della peculiarità di tali regioni e dei condizionamenti che ne ipotecano lo sviluppo;

considerando il successo di azioni analoghe già attuate;

considerando che tali regioni sono caratterizzate da problemi di sviluppo specifici, tra cui i costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti a causa della posizione ultraperiferica delle regioni medesime; che, per mantenere la competitività di taluni prodotti della pesca rispetto ad altre regioni della Comunità, quest'ultima ha attuato, nel settore alieutico, delle azioni intese a compensare per il 1992 e il 1993 costi supplementari che gravano la trasformazione del tonno nelle Azzorre e a Madera, la produzione e il congelamento del tonno nonché il congelamento e la trasformazione delle sardine nelle isole Canarie; che tali azioni sono state seguite nel 1994, dall'adozione del regolamento (CE) n. 1503/94 ⁽⁷⁾; che si è ravvisata la necessità di prevedere, a decorrere dal 1995, la proroga del regime di compensazione dei costi supplementari in materia di trasformazione

e commercializzazione; che occorre pertanto adottare misure per il proseguimento delle azioni di cui sopra;

considerando l'importanza socioeconomica della pesca artigianale e costiera nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea;

considerando la necessità di una razionalizzazione dello sforzo di pesca, in vista della buona gestione delle riserve, in particolare tenendo conto della ricerca di alta qualità tecnica a tale riguardo effettuata da varie istituzioni scientifiche delle regioni ultraperiferiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Canarie e della Guiana francese, a causa del carattere ultraperiferico di questi territori.

Articolo 2

1. Per quanto riguarda le Azzorre e Madera, il regime di cui all'articolo 1 costituisce nel versamento di 187 ECU per tonnellata una quantità massima di 15 000 t di tonno all'anno consegnate all'industria locale, in ragione di 10 000 t per le Azzorre e 5 000 t per Madera.

2. Per quanto riguarda le Canarie, il regime di cui all'articolo 1 consiste nel versamento di 151 ECU per tonnellata per il tonno destinato alla commercializzazione allo stato fresco (nei limiti di una quantità massima di 10 400 t all'anno), di 54 ECU per tonnellata per il tonno congelato (nei limiti di una quantità massima di 3 500 t all'anno), di 103 ECU per tonnellata per le sardine destinate alla conservazione (nei limiti di una quantità massima di 10 500 t all'anno) e di 54 ECU per tonnellata per le sardine e gli sgombrì destinati al congelamento (nei limiti di una quantità massima di 7 000 t all'anno).

3. Per quanto riguarda il dipartimento francese della Guiana, il regime di cui all'articolo 1 consiste nel versamento di 1 044 ECU per tonnellata per i gamberetti prodotti dalla pesca industriale nei limiti di una quantità massima di 3 500 t all'anno e nel versamento di 1 123 ECU per tonnellata per i gamberetti prodotti dalla pesca artigianale nei limiti di una quantità massima di 500 t all'anno.

⁽¹⁾ GU n. C 343 del 6. 12. 1994, pag. 17.

⁽²⁾ GU n. C 109 dell'1. 5. 1995, pag. 318.

⁽³⁾ GU n. C 102 del 24. 4. 1995, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 8.

Articolo 3

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura descritta all'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura ⁽¹⁾.

Articolo 4

I destinatari delle azioni previste dal presente regolamento sono i produttori, proprietari di pescherecci registrati nei porti delle regioni di cui all'articolo 1 ed esercenti la loro attività in dette regioni, ovvero le organizzazioni di produttori, nonché gli operatori del settore della trasformazione, sui quali ricadono i costi supplementari gravanti sullo smercio dei prodotti a causa del carattere ultraperiferico delle regioni produttrici.

Articolo 5

Le misure previste dal presente regolamento costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai

sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽²⁾. Esse sono finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione « Garanzia ».

Articolo 6

Entro il 30 giugno 1997, la Commissione presenterà al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni una relazione sull'applicazione delle misure previste dal presente regolamento, corredata, se del caso, da proposte appropriate.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 ottobre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SOLANA

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/93 (GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).

REGOLAMENTO (CE) N. 2338/95 DELLA COMMISSIONE**del 4 ottobre 1995****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽⁶⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁹⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽¹¹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95⁽¹³⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽⁷⁾ GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 16.

⁽⁸⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹³⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 ottobre 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione ⁽¹⁾
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	40,24 ⁽¹⁾
1701 11 90 910	39,85 ⁽¹⁾
1701 11 90 950	⁽²⁾
1701 12 90 100	40,24 ⁽¹⁾
1701 12 90 910	39,85 ⁽¹⁾
1701 12 90 950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,4374
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	43,74
1701 99 10 910	43,32
1701 99 10 950	43,32
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,4374

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2339/95 DELLA COMMISSIONE**del 4 ottobre 1995****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la decima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1813/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b), considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1813/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1813/95 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la decima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/

95⁽⁵⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

1. Per la decima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1813/95, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 46,344 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 175 del 27. 7. 1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2340/95 DELLA COMMISSIONE**del 4 ottobre 1995****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato « prezzo rappresentativo », viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda

soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione nel caso di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	8,68	—	0,00
1703 90 00 ⁽¹⁾	9,43	—	0,00

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 2341/95 DELLA COMMISSIONE**del 3 ottobre 1995****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 ⁽²⁾, del Consiglio che stabilisce il codice doganale comunitario modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1762/95 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici all'allegato n. 26 del presente regolamento; che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1995.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 171 del 21. 7. 1995, pag. 8.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
1.10	Patate di primizia 0701 90 51 0701 90 59	a) b) c)	24,79 139,34 227,17	327,37 160,63 956,85	46,53 20,23 20,69	180,86 52 677,26	7 580,26 52,10	4 032,32 4 887,70
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a) b) c)	12,01 67,53 110,10	158,67 77,85 463,75	22,55 9,80 10,03	87,66 25 530,94	3 673,90 25,25	1 954,33 2 368,91
1.40	Agli 0703 20 00	a) b) c)	71,83 403,73 658,22	948,56 465,43 2 772,49	134,81 58,60 59,94	524,05 152 633,17	21 963,92 150,95	11 683,70 14 162,17
1.50	Porri ex 0703 90 00	a) b) c)	42,20 237,19 386,70	557,28 273,44 1 628,84	79,20 34,43 35,21	307,88 89 672,47	12 903,87 88,68	6 864,21 8 320,32
1.60	Cavolfiori ex 0704 10 10 ex 0704 10 90	a) b) c)	32,94 185,16 301,88	435,04 213,46 1 271,54	61,83 26,88 27,49	240,34 70 001,69	10 073,25 69,23	5 358,46 6 495,15
1.70	Cavoletti di Bruxelles 0704 20 00	a) b) c)	53,71 301,88 492,18	709,28 348,02 2 073,11	100,81 43,82 44,82	391,85 114 130,53	16 423,39 112,87	8 736,41 10 589,68
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a) b) c)	33,87 190,37 310,37	447,28 219,46 1 307,32	63,57 27,63 28,26	247,11 71 971,72	10 356,73 71,18	5 509,26 6 677,94
1.90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck) ex 0704 90 90	a) b) c)	79,26 445,49 726,31	1 046,69 513,57 3 059,29	148,76 64,67 66,14	578,26 168 422,74	24 236,04 166,57	12 892,35 15 627,22
1.100	Cavoli cinese ex 0704 90 90	a) b) c)	81,30 456,96 745,00	1 073,63 526,79 3 138,03	152,59 66,33 67,84	593,14 172 757,62	24 859,83 170,85	13 224,18 16 029,43
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 10 0705 11 90	a) b) c)	156,73 880,92 1 436,21	2 069,75 1 015,55 6 049,50	294,16 127,87 130,79	1 143,46 333 041,85	47 924,74 329,37	25 493,55 30 901,51
1.120	Indivie ex 0705 29 00	a) b) c)	21,82 122,64 199,95	288,15 141,39 842,21	40,95 17,80 18,21	159,19 46 366,19	6 672,10 45,85	3 549,22 4 302,12
1.130	Carote ex 0706 10 00	a) b) c)	28,30 159,06 259,33	373,72 183,37 1 092,33	53,11 23,09 23,62	206,47 60 135,80	8 653,55 59,47	4 603,25 5 579,74
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a) b) c)	39,42 221,57 361,23	520,57 255,43 1 521,54	73,99 32,16 32,89	287,60 83 765,13	12 053,81 82,84	6 412,02 7 772,20
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 10 0708 10 90	a) b) c)	252,79 1 420,86 2 316,51	3 338,35 1 638,01 9 757,40	474,45 206,25 210,95	1 844,32 537 172,72	77 299,19 531,25	41 119,27 49 841,94

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
1.170	Fagioli :							
1.170.1	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 10 ex 0708 20 90	a) b) c)	234,33 1 317,09 2 147,32	3 094,53 1 518,38 9 044,77	439,80 191,19 195,54	1 709,62 497 940,38	71 653,65 492,45	38 116,13 46 201,74
1.170.2	Haricots (<i>Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus</i>) ex 0708 20 10 ex 0708 20 90	a) b) c)	120,95 679,80 1 108,32	1 597,22 783,70 4 668,38	227,00 98,68 100,93	882,41 257 007,24	36 983,36 254,17	19 673,28 23 846,59
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	92,83 521,76 850,66	1 225,89 601,50 3 583,07	174,23 75,74 77,46	677,26 197 258,18	28 385,46 195,08	15 099,63 18 302,73
1.190	Carciofi 0709 10 10 0709 10 20 0709 10 30	a) b) c)	115,68 650,19 1 060,05	1 527,65 749,56 4 465,04	217,11 94,38 96,53	843,97 245 813,06	35 372,51 243,10	18 816,39 22 807,93
1.200	Asparagi :							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	334,95 1 882,65 3 069,39	4 423,33 2 170,37 12 928,62	628,65 273,28 279,51	2 443,74 711 756,94	102 421,87 703,91	54 483,27 66 040,85
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	114,14 641,54 1 045,94	1 507,31 739,58 4 405,60	214,22 93,12 95,25	832,74 242 540,65	34 901,62 239,87	18 565,90 22 504,30
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	121,10 680,64 1 109,68	1 599,17 784,66 4 674,09	227,28 98,80 101,05	883,49 257 321,95	37 028,64 254,48	19 697,37 23 875,79
1.220	Sedani da coste (<i>Apium graveolens</i> L., var. dulce (Mill.) Pers.) ex 0709 40 00	a) b) c)	59,79 336,06 547,89	789,57 387,42 2 307,79	112,22 48,78 49,89	436,21 127 050,16	18 282,53 125,65	9 725,38 11 788,44
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	258,88 1 455,07 2 372,28	3 418,72 1 677,44 9 992,30	485,88 211,22 216,03	1 888,72 550 104,47	79 160,07 544,04	42 109,16 51 041,82
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	75,71 425,56 693,82	999,87 490,60 2 922,43	142,10 61,77 63,18	552,39 160 888,13	23 151,81 159,11	12 315,60 14 928,11
1.250	Finocchi 0709 90 50	a) b) c)	73,55 413,40 673,98	971,29 476,58 2 838,90	138,04 60,01 61,38	536,60 156 289,34	22 490,05 154,57	11 963,57 14 501,41
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	59,42 334,01 544,55	784,75 385,05 2 293,69	111,53 48,48 49,59	433,55 126 274,35	18 170,89 124,88	9 665,99 11 716,45
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	83,78 470,90 767,73	1 106,38 542,86 3 233,76	157,24 68,35 69,91	611,24 178 027,47	25 618,16 176,06	13 627,57 16 518,40
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	62,49 351,22 572,62	825,21 404,90 2 411,94	117,28 50,98 52,14	455,90 132 783,89	19 107,61 131,32	10 164,28 12 320,44

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 10 ex 0804 40 90	a) b) c)	105,56 593,30 967,30	1 393,98 683,98 4 074,36	198,12 86,12 88,09	770,13 224 304,84	32 277,48 221,83	17 169,99 20 812,28
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	90,74 510,02 831,52	1 198,31 587,97 3 502,44	170,31 74,03 75,72	662,02 192 818,97	27 746,66 190,69	14 759,82 17 890,84
2.60	Arance dolci, fresche :							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 01 0805 10 11 0805 10 21 0805 10 32 0805 10 42 0805 10 51	a) b) c)	26,95 151,48 246,96	355,90 174,63 1 040,22	50,58 21,99 22,49	196,62 57 267,13	8 240,74 56,64	4 383,66 5 313,57
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 05 0805 10 15 0805 10 25 0805 10 34 0805 10 44 0805 10 55	a) b) c)	39,99 224,77 366,46	528,10 259,12 1 543,55	75,06 32,63 33,37	291,76 84 976,99	12 228,19 84,04	6 504,78 7 884,65
2.60.3	— altre 0805 10 09 0805 10 19 0805 10 29 0805 10 36 0805 10 46 0805 10 59	a) b) c)	31,95 179,57 292,76	421,91 207,01 1 233,15	59,96 26,07 26,66	233,09 67 888,65	9 769,18 67,14	5 196,71 6 299,09
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi :							
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 11 ex 0805 20 21	a) b) c)	53,21 299,07 487,60	702,68 344,78 2 053,81	99,87 43,41 44,40	388,21 113 068,06	16 270,50 111,82	8 655,09 10 491,10
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 13 ex 0805 20 23	a) b) c)	49,38 277,55 452,50	652,10 319,96 1 905,98	92,68 40,29 41,21	360,26 104 929,54	15 099,37 103,77	8 032,10 9 735,96
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 15 ex 0805 20 25	a) b) c)	40,18 225,84 368,20	530,62 260,36 1 550,91	75,41 32,78 33,53	293,15 85 382,21	12 286,51 84,44	6 535,80 7 922,25
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 17 ex 0805 20 19 ex 0805 20 27 ex 0805 20 29	a) b) c)	54,48 306,18 499,19	719,39 352,98 2 102,64	102,24 44,45 45,46	397,44 115 756,53	16 657,37 114,48	8 860,88 10 740,55
2.85	Limette (Citrus aurantifolia), fresche ex 0805 30 90	a) b) c)	161,62 908,42 1 481,05	2 134,36 1 047,26 6 238,37	303,34 131,87 134,87	1 179,16 343 439,82	49 421,01 339,65	26 289,48 31 866,30

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi :							
2.90.1	— bianchi	a)	41,79	551,84	78,43	304,87	12 777,89	6 797,19
	ex 0805 40 10	b)	234,87	270,77	34,09	88 796,99	87,82	8 239,09
	ex 0805 40 90	c)	382,93	1 612,94	34,87			
2.90.2	— rosei	a)	52,89	698,44	99,26	385,86	16 172,35	8 602,87
	ex 0805 40 10	b)	297,27	342,70	43,15	112 385,95	111,15	10 427,81
	ex 0805 40 90	c)	484,65	2 041,42	44,13			
2.100	Uva da tavola	a)	—	—	—	—	—	—
	0806 10 21	b)	—	—	—	—	—	—
	0806 10 29	c)	—	—	—	—	—	—
	0806 10 30							
	0806 10 61							
	0806 10 69							
2.110	Cocomeri	a)	15,76	208,12	29,58	114,98	4 819,08	2 563,51
	0807 10 10	b)	88,58	102,12	12,86	33 489,05	33,12	3 107,30
		c)	144,42	608,31	13,15			
2.120	Meloni :							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro	a)	39,39	520,12	73,92	287,35	12 043,41	6 406,49
	ex 0807 10 90	b)	221,37	255,21	32,13	83 692,89	82,77	7 765,50
		c)	360,92	1 520,23	32,87			
2.120.2	— altri	a)	89,90	1 187,21	168,73	655,89	27 489,68	14 623,13
	ex 0807 10 90	b)	505,30	582,52	73,35	191 033,17	188,93	17 725,14
		c)	823,81	3 470,00	75,02			
2.140	Pere :							
2.140.1	Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia)	a)	—	—	—	—	—	—
	ex 0808 20 31	b)	—	—	—	—	—	—
	ex 0808 20 37	c)	—	—	—	—	—	—
	ex 0808 20 41							
2.140.2	altri	a)	—	—	—	—	—	—
	ex 0808 20 31	b)	—	—	—	—	—	—
	ex 0808 20 37	c)	—	—	—	—	—	—
	ex 0808 20 41							
2.150	Albicocche	a)	77,42	1 022,39	145,30	564,84	23 673,41	12 593,06
	0809 10 10	b)	435,15	501,65	63,17	164 512,85	162,70	15 264,44
	0809 10 50	c)	709,45	2 988,27	64,60			
2.160	Ciliege	a)	87,78	1 159,21	164,75	640,42	26 841,28	14 278,21
	0809 20 11	b)	493,38	568,78	71,62	186 527,23	184,47	17 307,06
	0809 20 19	c)	804,38	3 388,15	73,25			
	0809 20 21							
	0809 20 29							
	0809 20 71							
	0809 20 79							
2.170	Pesche	a)	56,79	749,96	106,59	414,33	17 365,19	9 237,40
	0809 30 19	b)	319,20	367,98	46,33	120 675,34	119,34	11 196,94
	0809 30 59	c)	520,40	2 191,99	47,39			
2.180	Pesche noci	a)	194,87	2 573,41	365,74	1 421,72	59 587,15	31 697,36
	ex 0809 30 11	b)	1 095,29	1 262,68	158,99	414 087,06	409,52	38 421,35
	ex 0809 30 51	c)	1 785,71	7 521,63	162,61			

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
2.190	Prugne 0809 40 10 0809 40 40	a)	59,14	781,02	111,00	431,48	18 084,38	9 619,98
		b)	332,42	383,22	48,25	125 673,20	124,29	11 660,67
		c)	541,95	2 282,77	49,35			
2.200	Fragole 0810 10 10 0810 10 90	a)	362,04	4 781,03	679,49	2 641,35	110 704,23	58 889,06
		b)	2 034,89	2 345,88	295,38	769 313,28	760,83	71 381,25
		c)	3 317,60	13 974,09	302,11			
2.205	Lamponi 0810 20 10	a)	762,88	10 074,44	1 431,80	5 565,77	233 272,68	124 089,30
		b)	4 287,87	4 943,16	622,42	1 621 074,23	1 603,20	150 412,47
		c)	6 990,74	29 445,79	636,60			
2.210	Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus ») 0810 40 30	a)	145,17	1 917,09	272,46	1 059,12	44 389,94	23 613,21
		b)	815,95	940,64	118,44	308 477,54	305,08	28 622,30
		c)	1 330,28	5 603,30	121,14			
2.220	Kiwis (Actinidia chinensis Planch.) 0810 90 10	a)	109,33	1 443,82	205,20	797,66	33 431,49	17 783,87
		b)	614,52	708,43	89,20	232 324,37	229,76	21 556,37
		c)	1 001,88	4 220,03	91,23			
2.230	Melegrane ex 0810 90 85	a)	137,08	1 810,25	257,28	1 000,10	41 916,19	22 297,30
		b)	770,48	888,22	111,84	291 286,78	288,07	27 027,24
		c)	1 256,15	5 291,04	114,39			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	222,59	2 939,48	417,77	1 623,96	68 063,35	36 206,27
		b)	1 251,10	1 442,30	181,61	472 990,39	467,78	43 886,73
		c)	2 039,73	8 591,57	185,75			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	420,10	5 547,76	788,46	3 064,94	128 457,76	68 333,05
		b)	2 361,23	2 722,08	342,75	892 687,29	882,84	82 828,60
		c)	3 849,64	16 215,10	350,56			

REGOLAMENTO (CE) N. 2342/95 DELLA COMMISSIONE**del 4 ottobre 1995****recante apertura di gare relative alla fissazione degli aiuti per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Svezia e Finlandia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3533/93 ⁽⁴⁾, prevede le modalità relative alla procedura di gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 879/95 ⁽⁶⁾, ha stabilito in particolare i quantitativi minimi per i quali possono essere presentate offerte;

considerando che l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89 può dare luogo all'apertura di una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso privato; che, a norma dello stesso articolo, tali misure sono adottate tenendo conto della situazione di ogni zona di quotazione; che, tenendo conto della situazione del mercato particolarmente difficile in Svezia e Finlandia,

specialmente in vista dell'adesione e dell'apertura dei loro mercati alle importazioni si è ritenuto opportuno decidere l'apertura di tale procedura;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono indette gare per la concessione di un aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Svezia e Finlandia.

Ferme restando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3447/90, le offerte possono essere presentate agli organismi d'intervento del rispettivo Stato membro.

Articolo 2

Le offerte devono essere presentate ai rispettivi organismi di intervento entro le ore 14 del 6 ottobre 1995.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 321 del 23. 12. 1993, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU n. L 91 del 22. 4. 1995, pag. 2.

REGOLAMENTO (CE) N. 2343/95 DELLA COMMISSIONE**del 4 ottobre 1995****che modifica i regolamenti (CE) n. 1871/95, (CE) n. 1938/95, (CE) n. 1939/95 e (CE) n. 1940/95, relativi all'apertura di gare permanenti per la rivendita sul mercato interno di cereali detenuti dagli organismi di intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;considerando che è necessario rinviare la scadenza dell'ultima gara parziale prevista dai regolamenti della Commissione (CE) n. 1871/95 ⁽⁵⁾, (CE) n. 1938/95 ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2172/95 ⁽⁷⁾, (CE) n. 1939/95 ⁽⁸⁾ e (CE) n. 1940/95 ⁽⁹⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nei regolamenti (CE) n. 1871/95, (CE) n. 1938/95, (CE) n. 1939/95 e (CE) n. 1940/95, il paragrafo 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

- « 2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 26 ottobre 1995. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 49.⁽⁶⁾ GU n. L 186 del 5. 8. 1995, pag. 23.⁽⁷⁾ GU n. L 218 del 14. 9. 1995, pag. 8.⁽⁸⁾ GU n. L 186 del 5. 8. 1995, pag. 24.⁽⁹⁾ GU n. L 186 del 5. 8. 1995, pag. 25.

REGOLAMENTO (CE) N. 2344/95 DELLA COMMISSIONE**del 4 ottobre 1995****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 20 settembre 1995, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2208/95 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2272/95 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 2208/95 in base ai dati di

cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 2208/95 modificato, sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 222 del 20. 9. 1995, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 231 del 28. 9. 1995, pag. 28.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 ottobre 1995, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni (ECU/100 kg)
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte :	
	— di volatili da cortile :	
0407 00 30	— — altri :	
	a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nel codice NC 3502 10	11,00
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	6,00
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :	
	— tuorli :	
0408 11	— — essiccati :	
ex 0408 11 80	— — — atti ad uso alimentare : non edulcorati	45,00
0408 19	— — altri :	
	— — — atti ad uso alimentare :	
ex 0408 19 81	— — — liquidi : non edulcorati	20,00
ex 0408 19 89	— — — congelati : non edulcorati	20,00
	— altri :	
0408 91	— — essiccati :	
ex 0408 91 80	— — — atti ad uso alimentare : non edulcorati	30,00
0408 99	— — altri :	
ex 0408 99 80	— — — atti ad uso alimentare : non edulcorati	7,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2345/95 DELLA COMMISSIONE**del 4 ottobre 1995****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1740/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 ottobre 1995, recante fissazione dei valori
forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni
ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 40	052	54,3	0806 10 40	052	92,8
	060	80,2		064	56,6
	064	59,6		066	49,4
	066	41,7		220	110,8
	068	62,3		400	135,7
	204	50,9		412	132,4
	212	117,9		512	186,0
	624	75,0		600	64,5
	999	67,7		624	123,2
	999	67,7		999	105,7
ex 0707 00 30	052	70,1	0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	039	79,3
	053	166,9		064	77,8
	060	61,0		388	49,3
	066	53,8		400	62,9
	068	60,4		404	61,5
	204	49,1		508	68,4
	624	207,3		512	50,7
	999	95,5		524	57,4
	999	95,5		528	48,0
	999	109,8		800	62,0
0709 90 79	052	55,6	0808 20 57	804	32,3
	204	77,5		999	59,1
	624	196,3		052	84,3
	999	109,8		064	78,5
0805 30 30	052	71,3		388	79,6
	388	62,1		512	89,7
	400	72,1		528	84,1
	512	72,8		800	55,8
	520	66,5		804	112,9
	524	61,0		999	83,6
	528	66,9			
	600	54,7			
	624	78,0			
	999	67,3			

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

REGOLAMENTO (CE) N. 2346/95 DELLA COMMISSIONE**del 4 ottobre 1995****che modifica i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1530/95 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1573/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1818/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che i dazi all'importazione nel settore del riso sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2274/95 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1573/95 prevede che, se nel corso del periodo di

applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 10 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2274/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2274/95 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU n. L 175 del 27. 7. 1995, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU n. L 231 del 28. 9. 1995, pag. 33.

ALLEGATO I

del regolamento della Commissione, del 4 ottobre 1995, che modifica i dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in ecu/t)

Codice NC	Dazio all'importazione (*)				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) (1) (2)	ACP Bangladesh (1) (2) (3) (4)	Basmati India (1) articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95	Basmati Pakistan (2) articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (3)
1006 10 21	(2)	150,76			
1006 10 23	(2)	150,76			
1006 10 25	(2)	150,76			
1006 10 27	(2)	150,76			—
1006 10 92	(2)	150,76			
1006 10 94	(2)	150,76			
1006 10 96	(2)	150,76			
1006 10 98	(2)	150,76			—
1006 20 11	309,22	150,27			
1006 20 13	309,22	150,27			
1006 20 15	309,22	150,27			
1006 20 17	349,37	170,34	99,37	299,37	—
1006 20 92	309,22	150,27			
1006 20 94	309,22	150,27			
1006 20 96	309,22	150,27			
1006 20 98	349,37	170,34	99,37	299,37	—
1006 30 21	564,08	267,13			
1006 30 23	564,08	267,13			
1006 30 25	564,08	267,13			
1006 30 27	603,09	286,63			—
1006 30 42	564,08	267,13			
1006 30 44	564,08	267,13			
1006 30 46	564,08	267,13			
1006 30 48	603,09	286,63			—
1006 30 61	564,08	267,13			
1006 30 63	564,08	267,13			
1006 30 65	564,08	267,13			
1006 30 67	603,09	286,63			—
1006 30 92	564,08	267,13			
1006 30 94	564,08	267,13			
1006 30 96	564,08	267,13			
1006 30 98	603,09	286,63			—
1006 40 00	(2)	90,38			

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85), modificato.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU n. L 88 del 9. 4. 1991, p. 7).

- (⁵) Esclusivamente per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il dazio si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio (GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1), modificato.
- (⁶) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1), modificata.
- (⁷) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana non importato nel quadro del regime del regolamento (CEE) n. 3877/86, riduzione di 250 ECU/t [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95].
- (⁸) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine del Pakistan, non importato nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86, riduzione di 50 ECU/t [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95].
- (⁹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (BCU/t) (¹)	(²)	349,37	603,09	309,22	564,08	(²)
2. Elementi di calcolo :						
a) Prezzo cif Arag (\$/t)	—	370,92	420,62	422,49	437,85	—
b) Prezzo fob (\$/t)	—	—	—	397,49	407,85	—
c) Noli marittimi (\$/t)	—	—	—	25	30	—
d) Fonte	—	USDA	USDA	Operatori	Operatori	—

(¹) In caso di importazione nel corso del mese successivo a quello della fissazione, queste aliquote del dazio all'importazione sono adattate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma del regolamento (CE) n. 1573/95.

(²) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 1995

relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano

(95/399/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che la Comunità ha firmato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che impone a tutti i membri della comunità internazionale di cooperare alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche del mare;

considerando che per quanto riguarda la pesca marittima la Comunità ha la facoltà di adottare misure di conservazione e di gestione delle risorse della pesca e di contrarre in questo campo impegni esterni con paesi terzi o organizzazioni internazionali;

considerando che a tale scopo la Comunità ha partecipato ai negoziati internazionali che si sono conclusi con l'approvazione, da parte della Conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, dell'accordo che istituisce la Commissione dei tonni dell'Oceano Indiano;

considerando che l'accordo costituisce un quadro utile per il rafforzamento della cooperazione internazionale ai fini della conservazione e dello sfruttamento razionale dei tonni e delle specie affini dell'Oceano Indiano;

considerando che i pescatori comunitari praticano la pesca di queste specie nell'Oceano Indiano e che la Comunità ha pertanto interesse ad aderire all'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo che istituisce la Commissione dei tonni dell'Oceano Indiano.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, a depositare lo strumento di adesione conformemente all'articolo XVII, paragrafo 1 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES MIRA

⁽¹⁾ GU n. C 109 dell'1. 5. 1995, pag. 277.

ACCORDO
che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano

PREAMBOLO

LE PARTI CONTRAENTI,

RICONOSCENDO che è opportuno promuovere l'uso pacifico dei mari e degli oceani, nonché lo sfruttamento equo e razionale e la conservazione delle relative risorse biologiche;

DESIDEROSE di contribuire ad un ordine economico internazionale giusto ed equo, tenendo debito conto degli interessi e delle esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo;

DESIDEROSE di cooperare al fine di garantire la conservazione dei tonni e specie affini nell'Oceano Indiano, di promuoverne l'utilizzazione ottimale e di favorire lo sviluppo duraturo delle attività di pesca;

RICONOSCENDO in particolare che i paesi in via di sviluppo situati nella regione dell'Oceano Indiano devono poter beneficiare equamente delle risorse alieutiche;

VISTA la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, aperta alla firma il 10 dicembre 1982, in particolare gli articoli 56, 64 e 116-119;

CONSIDERANDO che gioverebbe notevolmente alla conservazione dei tonni e specie affini, nonché allo sfruttamento duraturo e razionale delle risorse di tonno dell'Oceano Indiano, l'adozione concertata di misure pertinenti da parte degli Stati costieri dell'Oceano Indiano e di altri Stati i cui pescatori praticano la cattura di tonni e specie affini nella regione;

TENENDO PRESENTE la convenzione relativa all'Organizzazione per la pesca del tonno nella regione occidentale dell'Oceano Indiano, aperta alla firma il 19 giugno 1991;

CONSIDERANDO che il mezzo più indicato per realizzare gli obiettivi summenzionati sarebbe quello di istituire una commissione in virtù dell'articolo XIV dell'atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo I

Istituzione della Commissione

Le parti contraenti convengono di istituire con il presente accordo la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (in appresso denominato « la Commissione ») sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (in appresso denominata « FAO »).

Articolo II

Zona di competenza

La zona di competenza della Commissione (in appresso denominata « la zona ») comprende l'Oceano Indiano (corrispondente, ai fini del presente accordo, alle zone statistiche 51 e 57 della FAO, indicate sulla carta riportata nell'allegato A) e i mari adiacenti a nord della convergenza antartica, nella misura in cui devono essere presi in considerazione a fini di conservazione e di gestione degli stock che penetrano nell'Oceano Indiano o ne escono nel corso delle loro migrazioni.

Articolo III

Specie e Stock

Le specie contemplate dal presente accordo sono quelle che figurano nell'allegato B. Il termine « stock » designa le popolazioni di dette specie che vivono nella zona oppure che vi penetrano o ne escono nel corso delle loro migrazioni.

Articolo IV

Composizione

1. La Commissione è aperta ai membri e ai membri associati della FAO:

a) che sono:

i) Stati costieri o membro associati situati interamente o parzialmente nella zona;

ii) Stati o membri associati le cui navi operano nella zona per la pesca degli stock contemplati dal presente accordo ; oppure

iii) organizzazioni d'integrazione economica regionale di cui sia membro uno degli Stati menzionati ai precedenti punti i) o ii) e alle quali esso abbia trasferito la propria competenza per le materie che formano oggetto del presente accordo ; nonché

b) che aderiscono al presente accordo conformemente al disposto dell'articolo XVII, paragrafo 1.

2. La Commissione può, deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri, ammettere in qualità di membro qualsiasi altro Stato che non sia membro della FAO, ma che sia membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, a condizione che detto Stato :

a) sia :

i) uno Stato costiero situato interamente o parzialmente nella zona ; oppure

ii) uno Stato le cui navi operano nella zona per la pesca degli stock di cui al presente accordo ; nonché

b) abbia inoltrato domanda in tal senso, corredata di uno strumento ufficiale con cui esso dichiara di aderire all'accordo nella forma in cui questo è vigente al momento dell'adesione, conformemente all'articolo XVII, paragrafo 2.

3. Nell'intento di favorire la realizzazione degli obiettivi del presente accordo, i membri della Commissione cooperano per indurre qualsiasi Stato od organizzazione d'integrazione economica regionale non ancora membro della Commissione, ma avente diritto a diventarlo, ad aderire al presente accordo.

4. Se un membro della Commissione non soddisfa più ai requisiti di cui ai paragrafi 1 o 2 durante due anni civili consecutivi, la Commissione può, dopo aver consultato il membro interessato, considerare che quest'ultimo si è ritirato dall'accordo ; il ritiro ha effetto a decorrere dalla data di tale decisione.

5. Ai fini del presente accordo, l'espressione « le cui navi » applicata ad un'organizzazione membro della Commissione designa le navi di uno Stato membro di detta organizzazione.

6. Nessuna disposizione del presente accordo, né alcuna azione o attività intrapresa in virtù del presente accordo, può essere interpretata come atta a modificare o ad influenzare in qualunque modo la posizione delle parti contraenti riguardo alla situazione giuridica di qualsiasi zona coperta dal presente accordo.

Articolo V

Finalità e attribuzioni della Commissione

1. La Commissione ha il compito di promuovere la cooperazione tra i suoi membri al fine di garantire, mediante una gestione adeguata, la conservazione e lo sfruttamento ottimale degli stock contemplati dal presente accordo e favorire lo sviluppo duraturo delle relative attività di pesca.

2. Per la realizzazione di tali obiettivi, la Commissione esercita le seguenti attribuzioni e competenze, secondo i principi sanciti dalle disposizioni pertinenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare :

a) seguire costantemente la situazione e l'evoluzione degli stock ; raccogliere, analizzare e diffondere informazioni scientifiche, statistiche delle catture e dello sforzo di pesca e altri dati utili per la conservazione e la gestione degli stock che formano oggetto del presente accordo e per le attività di pesca incentrate su tali stock ;

b) promuovere, raccomandare e coordinare attività di ricerca e di sviluppo concernenti gli stock e le attività di pesca che formano oggetto del presente accordo, nonché altre attività che la Commissione giudichi opportune, tra l'altro in materia di trasferimento tecnologico, formazione e valorizzazione, tenendo conto della necessità di garantire un'equa partecipazione di tutti i membri della Commissione alle attività di pesca e delle particolari esigenze e interessi dei paesi in via di sviluppo situati nella regione ;

c) adottare, conformemente all'articolo IX e sulla base di dati scientifici probanti, misure di conservazione e di gestione atte a garantire la conservazione degli stock che formano oggetto del presente accordo e a promuoverne lo sfruttamento ottimale nell'insieme della zona ;

d) studiare gli aspetti economici e sociali delle attività di pesca concernenti gli stock che formano oggetto del presente accordo, tenendo particolarmente presenti gli interessi degli Stati costieri in via di sviluppo ;

e) esaminare e approvare il proprio programma e il proprio bilancio autonomo, nonché i conti dell'esercizio precedente ;

f) trasmettere al direttore generale della FAO (in appresso denominato « il direttore generale ») relazioni sulle sue attività, programma, contabilità e bilancio autonomo, nonché su ogni altra questione che possa giustificare un intervento del Consiglio o della Conferenza della FAO ;

g) adottare il proprio regolamento interno, il proprio regolamento finanziario e altre eventuali norme amministrative interne necessarie all'espletamento delle sue funzioni ;

h) svolgere ogni altra attività necessaria per la realizzazione delle finalità sopra enunciate.

3. La Commissione può adottare, all'occorrenza, decisioni e raccomandazioni atte a favorire la realizzazione degli obiettivi del presente accordo.

Articolo VI

Riunioni della Commissione

1. Ciascun membro della Commissione è rappresentato alle riunioni della medesima da un unico delegato, eventualmente accompagnato da un supplente, da esperti e da consulenti. I supplenti, gli esperti e i consulenti possono partecipare ai dibattiti della Commissione, ma non hanno diritto di voto, salvo il supplente debitamente autorizzato a sostituire il delegato.

2. Ciascun membro della Commissione dispone di un voto. Salvo disposizione contraria del presente accordo, le decisioni e le raccomandazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei suffragi espressi. La maggioranza dei membri della Commissione costituisce il quorum.

3. La Commissione può adottare e, se del caso, modificare a maggioranza di due terzi dei membri, il proprio regolamento interno, il quale dev'essere compatibile con il presente accordo o con l'atto costitutivo della FAO.

4. Il presidente della Commissione convoca la sessione ordinaria annuale della Commissione.

5. Il presidente della Commissione può convocare sessioni straordinarie della Commissione su richiesta di almeno un terzo dei membri.

6. La Commissione elegge il proprio presidente e al massimo due vicepresidenti; ciascuno di essi detiene un mandato di due anni e può essere rieletto, ma non può esercitare le sue funzioni per oltre quattro anni consecutivi. In occasione di dette elezioni, la Commissione si adopera debitamente per garantire un'equa rappresentanza degli Stati dell'Oceano Indiano.

7. La Commissione può adottare e, se del caso, modificare a maggioranza di due terzi il proprio regolamento finanziario, il quale dev'essere compatibile con i principi enunciati nel regolamento finanziario della FAO. Il regolamento finanziario e i relativi emendamenti vengono comunicati al comitato finanziario della FAO, che ha la facoltà di opporvisi qualora li ritenga incompatibili con i principi enunciati nel regolamento finanziario della FAO.

8. Al fine di realizzare una stretta cooperazione tra la Commissione e la FAO, quest'ultima può partecipare, senza diritto di voto, a tutte le riunioni della Commissione e dei suoi organi sussidiari istituiti a norma dell'articolo XII, paragrafo 5.

Articolo VII

Osservatori

1. Qualsiasi membro o membro associato della FAO, che non sia membro della Commissione, può essere invitato, su propria richiesta, a partecipare in qualità di osser-

vatore alle sessioni della Commissione. Esso può presentare dei memorandum e partecipare ai dibattiti senza diritto di voto.

2. Gli Stati che non sono membri della Commissione né membri o membri associati della FAO, ma che sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, possono essere invitati, su loro richiesta, con il beneplacito della Commissione espresso dal suo presidente e fatte salve le disposizioni adottate dalla Conferenza della FAO in merito alla concessione dello statuto di osservatore, a seguire le sessioni della Commissione in qualità di osservatori.

3. La Commissione può invitare organizzazioni inter-governative o, su richiesta, organizzazioni non governative aventi particolari competenze nel suo settore di attività a seguire l'una o l'altra delle sue riunioni.

Articolo VIII

Amministrazione

1. Il segretario della Commissione (in appresso denominato « il segretario ») è nominato dal direttore generale con il benestare della Commissione oppure, se la nomina ha luogo nell'intervallo tra due sessioni ordinarie della Commissione, con l'accordo dei membri. Il personale della Commissione è nominato dal segretario ed è alle dirette dipendenze di quest'ultimo. Il segretario e il personale della Commissione sono soggetti allo stesso statuto e alle stesse condizioni d'impiego del personale della FAO; essi sono amministrativamente responsabili nei confronti del direttore generale.

2. Il segretario è incaricato di attuare le linee politiche e di espletare le attività della Commissione e rende conto alla Commissione del proprio operato. Egli funge altresì, all'occorrenza, da segretario degli altri organi sussidiari della Commissione.

3. Le spese della Commissione sono iscritte nel suo bilancio autonomo, eccetto quelle relative al personale e ai mezzi materiali messi eventualmente a disposizione dalla FAO. Le spese a carico della FAO sono contabilizzate e pagate nel quadro del bilancio biennale elaborato dal direttore generale e approvato dalla Conferenza della FAO in conformità con il regolamento generale e con il regolamento finanziario della FAO.

4. Le spese relative alla partecipazione dei delegati, supplenti, esperti e consulenti, in qualità di rappresentanti dei governi, alle riunioni della Commissione, delle sue sottocommissioni e comitati, nonché le spese relative alla partecipazione degli osservatori, sono a carico dei rispettivi governi od organizzazioni. Le spese relative agli esperti invitati dalla Commissione, dalle sue sottocommissioni o comitati ad assistere alle riunioni a titolo personale sono a carico del bilancio della Commissione.

Articolo IX

Procedure relative alle misure di conservazione e di gestione

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, la Commissione può adottare, a maggioranza di due terzi dei suoi membri presenti e votanti, misure di conservazione e di gestione aventi forza cogente per i membri della Commissione, conformemente al presente articolo.

2. Le misure di conservazione e di gestione degli stock per i quali è stata istituita una sottocommissione a norma dell'articolo XII, paragrafo 2, vengono adottate su proposta della sottocommissione competente.

3. Il segretario informa immediatamente i membri della Commissione in merito a tutte le misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione.

4. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 5 e 6, le misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione conformemente al paragrafo 1 diventano vincolanti per i membri 120 giorni dopo la data indicata nella notifica del segretario o qualsiasi altra data eventualmente indicata dalla Commissione.

5. Ciascun membro della Commissione può, entro 120 giorni a decorrere dalla data indicata o entro un altro termine fissato dalla Commissione a norma del paragrafo 4, sollevare obiezione ad una misura di conservazione o di gestione adottata in forza del paragrafo 1. Un membro della Commissione che ha sollevato obiezione ad una misura non è tenuto ad applicarla. Qualsiasi altro membro della Commissione può parimenti sollevare obiezione entro un termine supplementare di 60 giorni a decorrere dalla scadenza del termine di 120 giorni. Un membro della Commissione può inoltre ritirare la propria obiezione in qualsiasi momento; in tal caso, esso è vincolato dalla misura, con effetto immediato se questa è già in vigore, oppure a decorrere dal momento in cui entra in vigore a norma del presente articolo.

6. Se vengono sollevate obiezioni ad una misura adottata a norma del paragrafo 1 da più di un terzo dei membri della Commissione, gli altri membri non sono vincolati da tale misura; ciò non esclude la possibilità che questi membri, o una parte di essi, convengano di attenersi alla misura in questione.

7. Il segretario notifica a tutti i membri della Commissione, subito dopo averla ricevuta, ogni obiezione o ritiro di obiezione.

8. La Commissione può, a maggioranza semplice dei membri presenti e votanti, adottare raccomandazioni in materia e di gestione degli stock al fine di favorire la realizzazione degli obiettivi del presente accordo.

Articolo X

Attuazione

1. Ciascun membro della Commissione provvede acciocché vengano adottate nel proprio ordinamento nazionale tutte le misure — compresa l'irrogazione di

apposite sanzioni in caso d'infrazione — necessarie per rendere operanti le disposizioni del presente accordo e per attuare le misure di conservazione e di gestione diventate vincolanti in forza dell'articolo IX, paragrafo 1.

2. Ciascun membro della Commissione trasmette un resoconto annuale delle misure adottate in conformità del paragrafo 1. Detto resoconto è inviato al segretario della Commissione non meno di 60 giorni prima della data fissata per la successiva sessione ordinaria della Commissione.

3. I membri della Commissione collaborano, nell'ambito della Commissione, alla creazione di un sistema efficace di controllo dell'applicazione delle misure di conservazione e di gestione adottate a norma dell'articolo IX, paragrafo 1, avvalendosi di strumenti e di tecniche adatte per sorvegliare le attività di pesca e per raccogliere le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione del presente accordo.

4. I membri della Commissione cooperano per scambiare informazioni sulla pesca degli stock che formano oggetto del presente accordo praticata dai pescatori di Stati o di organizzazioni che non sono membri della Commissione.

Articolo XI

Informazione

1. Su istanza della Commissione, i suoi membri le forniscono i dati statistici o altre informazioni disponibili e accessibili, necessari ai fini dell'applicazione del presente accordo. La Commissione determina il contenuto e la forma di tali statistiche, nonché la periodicità con cui devono essere trasmesse. Essa cerca altresì di ottenere statistiche relative alle operazioni di pesca svolte da Stati od organizzazioni che non sono membri della Commissione.

2. Ciascun membro della Commissione trasmette alla Commissione il testo o eventualmente una sintesi delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni amministrative in vigore, concernenti la conservazione e la gestione degli stock che formano oggetto del presente accordo, e l'informa in merito ad ogni modifica o abrogazione di dette leggi, regolamenti o istruzioni amministrative.

Articolo XII

Organi sussidiari

1. La Commissione istituisce un comitato scientifico permanente.

2. La Commissione può creare sottocommissioni competenti per uno o più stock contemplati dal presente accordo.

3. Possono far parte delle suddette sottocommissioni gli Stati costieri, membri della Commissione, le cui acque vengono attraversate, nel corso delle loro migrazioni, dagli stock di cui si occupano le rispettive sottocommissioni, oppure gli Stati membri della Commissione i cui pescherecci partecipano alla pesca di detti stock.

4. Le sottocommissioni fungono da quadro per le consultazioni e la cooperazione in materia di gestione degli stock di loro competenza, in particolare con il compito di:

- a) sorvegliare gli stock e raccogliere informazioni scientifiche e altri dati utili riguardo agli stessi;
- b) valutare e analizzare la situazione e l'evoluzione degli stock in oggetto;
- c) coordinare le ricerche e gli studi su tali stock;
- d) comunicare le loro conclusioni alla Commissione;
- e) raccomandare ai membri della Commissione gli opportuni interventi, segnatamente per la raccolta di informazioni sugli stock, e proporre misure di conservazione e di gestione;
- f) esaminare qualsiasi questione di cui siano investite dalla Commissione.

5. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, la Commissione può creare comitati, gruppi di lavoro o altri organi sussidiari che siano necessari ai fini dell'applicazione del presente accordo.

6. L'istituzione, da parte della Commissione, di una sottocommissione da finanziarsi con fondi della Commissione, nonché di un comitato, gruppo di lavoro o altro organo sussidiario è subordinata alla disponibilità di mezzi finanziari sufficienti nel bilancio autonomo approvato dalla Commissione o nel bilancio della FAO, secondo i casi. Se le spese corrispondenti sono a carico della FAO, spetta al direttore generale determinare la disponibilità dei fondi necessari. Prima di prendere una decisione che comporti esborsi connessi alla creazione di organi sussidiari, la Commissione esamina una relazione presentata, secondo i casi, dal segretario o dal direttore generale, concernente le implicazioni amministrative e finanziarie di siffatta decisione.

7. Gli organi sussidiari trasmettono alla Commissione ogni informazione necessaria sul loro operato.

Articolo XIII

Contributi finanziari

1. Ciascun membro della Commissione si impegna a versare annualmente un contributo al bilancio autonomo, secondo una scala stabilita dalla Commissione.

2. Ad ogni sessione ordinaria, la Commissione adotta all'unanimità il proprio bilancio autonomo, fermo restando che, se non è possibile ottenere l'unanimità durante la sessione, malgrado tutti i tentativi compiuti, la questione verrà messa ai voti e il bilancio sarà approvato a maggioranza di due terzi dei membri.

3. a) L'importo del contributo di ciascun membro della Commissione è calcolato secondo una formula adottata e modificata all'unanimità dalla Commissione.

b) Per l'adozione di tale formula, occorre prendere in considerazione l'assegnazione a ciascun membro di un contributo di base fisso e di un contributo variabile calcolato, tra l'altro, in base ai quantitativi delle specie contemplate dal presente accordo, globalmente catturati e sbarcati da ciascun membro nella zona, e al relativo reddito pro capite.

c) La formula adottata o modificata dalla Commissione figura nel regolamento finanziario della Commissione.

4. Ogni Stato che diventa membro della Commissione senza essere membro della FAO è tenuto a versare un contributo, stabilito dalla Commissione, a copertura delle spese sostenute dalla FAO per le attività della Commissione.

5. I contributi possono essere versati in monete liberamente convertibili, a meno che la Commissione non disponga diversamente d'intesa con il direttore generale.

6. La Commissione può inoltre accettare donazioni o altre elargizioni da parte di organizzazioni, privati o altre fonti, per fini attinenti all'esercizio di una delle sue funzioni.

7. I contributi, le donazioni e ogni altra elargizione di cui la Commissione sia beneficiaria vengono depositati in un apposito fondo, gestito dal direttore generale conformemente al regolamento finanziario della FAO.

8. Un membro della Commissione che sia in ritardo nel pagamento dei contributi finanziari alla Commissione non ha diritto di voto se l'importo degli arretrati è uguale o superiore all'importo dei contributi dovuti per i due anni civili precedenti. La Commissione può tuttavia autorizzare questo membro a votare qualora ritenga che la sua inadempienza sia dovuta a fattori indipendenti dalla volontà del membro in questione.

Articolo XIV

Sede

La Commissione stabilisce il luogo della sua sede dopo aver consultato il direttore generale.

Articolo XV

Cooperazione con altre organizzazioni e istituzioni

1. La Commissione coopera, prendendo all'uopo le disposizioni necessarie, con le organizzazioni e le istituzioni intergovernative, segnatamente quelle operanti nel settore della pesca, che possono contribuire alla sua attività e promuovere la realizzazione dei suoi obiettivi e, più in particolare, con le organizzazioni e le istituzioni intergovernative che si occupano dei tonni nella zona. La Commissione può concludere con tali organizzazioni e istituzioni accordi volti a favorire la complementarità e, fatto salvo il disposto del paragrafo 2, ad evitare inutili ripetizioni e interferenze tra le attività della Commissione e quelle delle organizzazioni in parola.

2. Il presente accordo non pregiudica i diritti e i doveri di altre organizzazioni o istituzioni intergovernative che si occupano dei tonni o di una particolare specie di tonno nella Zona, né invalida le misure adottate da tali organizzazioni o istituzioni.

Articolo XVI

Diritti degli Stati costieri

Il presente accordo non pregiudica i diritti sovrani degli Stati costieri, sanciti dal diritto marittimo internazionale per quanto riguarda l'esplorazione e lo sfruttamento, nonché la conservazione e la gestione delle risorse biologiche, comprese le specie di grandi migratori, in una zona avente un'estensione massima di 200 miglia marine, appartenente alla loro giurisdizione nazionale.

Articolo XVII

Adesione

1. L'adesione al presente accordo di qualsiasi membro o membro associato della FAO ha luogo mediante deposito di uno strumento di adesione presso il direttore generale.

2. L'adesione al presente accordo degli Stati di cui all'articolo IV, paragrafo 2 ha luogo mediante deposito di uno strumento di adesione presso il direttore generale. Essa ha effetto a decorrere dalla data di approvazione della domanda di ammissione da parte della Commissione.

3. Il direttore generale informa tutti i membri della Commissione, tutti i membri della FAO e il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in merito a tutte le adesioni diventate effettive.

Articolo XVIII

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il giorno del ricevimento del decimo strumento di adesione da parte del direttore generale. In seguito, per ogni membro o membro associato della FAO, nonché per ogni Stato di cui all'articolo IV, paragrafo 2, il quale deposita ulteriormente uno strumento di adesione, esso entra in vigore il giorno in cui tale adesione diventa effettiva ai sensi dell'articolo XVII.

Articolo XIX

Riserve

L'adesione al presente accordo può essere accompagnata da riserva, conformemente ai principi generali del diritto internazionale pubblico recepiti nelle disposizioni della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (parte II, sezione 2) del 1969.

Articolo XX

Modifiche

1. Il presente accordo può essere modificato a maggioranza di tre quarti dei membri della Commissione.

2. I membri della Commissione o il direttore generale possono presentare proposte di modifiche. Le proposte presentate dai membri della Commissione devono essere indirizzate sia al presidente della Commissione che al direttore generale, mentre quelle presentate da quest'ultimo devono essere trasmesse al presidente della Commissione almeno 120 giorni prima dell'apertura della sessione della Commissione durante la quale esse verranno esaminate. Il direttore generale informa immediatamente tutti i membri della Commissione in merito ad ogni proposta di modifica.

3. Ogni modifica del presente accordo viene trasmessa al Consiglio della FAO, il quale può rigettarla se palesemente incompatibile con le finalità e gli obiettivi della FAO o contraria alle disposizioni dell'atto costitutivo della FAO.

4. Le modifiche che non comportano nuovi obblighi per i membri della Commissione entrano in vigore per tutti i membri il giorno della loro approvazione da parte della Commissione, fatto salvo il disposto del precedente paragrafo 3.

5. Le modifiche che comportano nuovi obblighi per i membri della Commissione, dopo essere state adottate dalla Commissione e fatto salvo il disposto del paragrafo 3, entrano in vigore per ciascun membro soltanto previa accettazione da parte di quest'ultimo. Gli strumenti di accettazione delle modifiche che comportano nuovi obblighi vengono depositati presso il direttore generale. Questi ne informa tutti i membri della Commissione e il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. I diritti e gli obblighi dei membri della Commissione che non accettano una modifica comportante nuovi obblighi continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni dell'accordo che erano in vigore prima della modifica.

6. Gli allegati del presente accordo possono essere modificati a maggioranza di due terzi dei membri della Commissione; le modifiche apportate agli allegati entrano in vigore il giorno della loro approvazione da parte della Commissione.

7. Il direttore generale informa in merito all'entrata in vigore delle modifiche tutti i membri della Commissione, tutti i membri e membri associati della FAO e il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo XXI

Ritiro

1. Ciascun membro della Commissione può, alla scadenza di un periodo di due anni a decorrere dalla data in cui il presente accordo è entrato in vigore per questo membro, ritirarsi dal presente accordo previa notifica scritta del proprio ritiro indirizzata al direttore generale, il quale ne informa immediatamente tutti i membri della Commissione, i membri e membri associati della FAO e il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il ritiro diventa effettivo alla fine dell'anno civile successivo a quello del ricevimento della notifica da parte del direttore generale.

2. Un membro della Commissione può notificare il ritiro di uno o più territori le cui relazioni internazionali sono di sua competenza. Quando un membro notifica il proprio ritiro dalla Commissione, esso indica il o i territori a cui si applica. In mancanza di una simile notifica, il ritiro si considera valido per tutti i territori le cui relazioni internazionali sono di competenza del membro interessato, eccetto i territori appartenenti ad un membro associato che sia anche membro della Commissione.

3. Quando un membro della Commissione notifica il proprio ritiro dalla FAO, si considera che esso si ritiri simultaneamente dalla Commissione e il suo ritiro è ritenuto applicabile a tutti i territori le cui relazioni internazionali sono di sua competenza, eccetto i territori appartenenti ad un membro associato che sia anche membro della Commissione.

4. Il ritiro può effettuarsi anche a norma dell'articolo IV, paragrafo 4.

Articolo XXII

Estinzione dell'accordo

Il presente accordo si estingue automaticamente nel momento in cui il numero dei membri della Commissione, per effetto di ritiri, scende al di sotto di dieci, salvo decisione contraria presa all'unanimità dai membri restanti dalla Commissione.

Articolo XXIII

Interpretazione dell'accordo e composizione delle controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, se non è risolta dalla Commissione, viene sottoposta ad una procedura di conciliazione da essa adottata. L'esito di tale procedura, pur non essendo vincolante, impegna le parti interessate a riesaminare la questione che è all'origine della controversia. Se detta procedura non consente di dirimere la controversia, sussiste la possibilità di adire in merito la Corte internazionale di giustizia, conformemente allo

statuto della stessa, a meno che le parti non convengano su un'altra forma di composizione.

Articolo XXIV

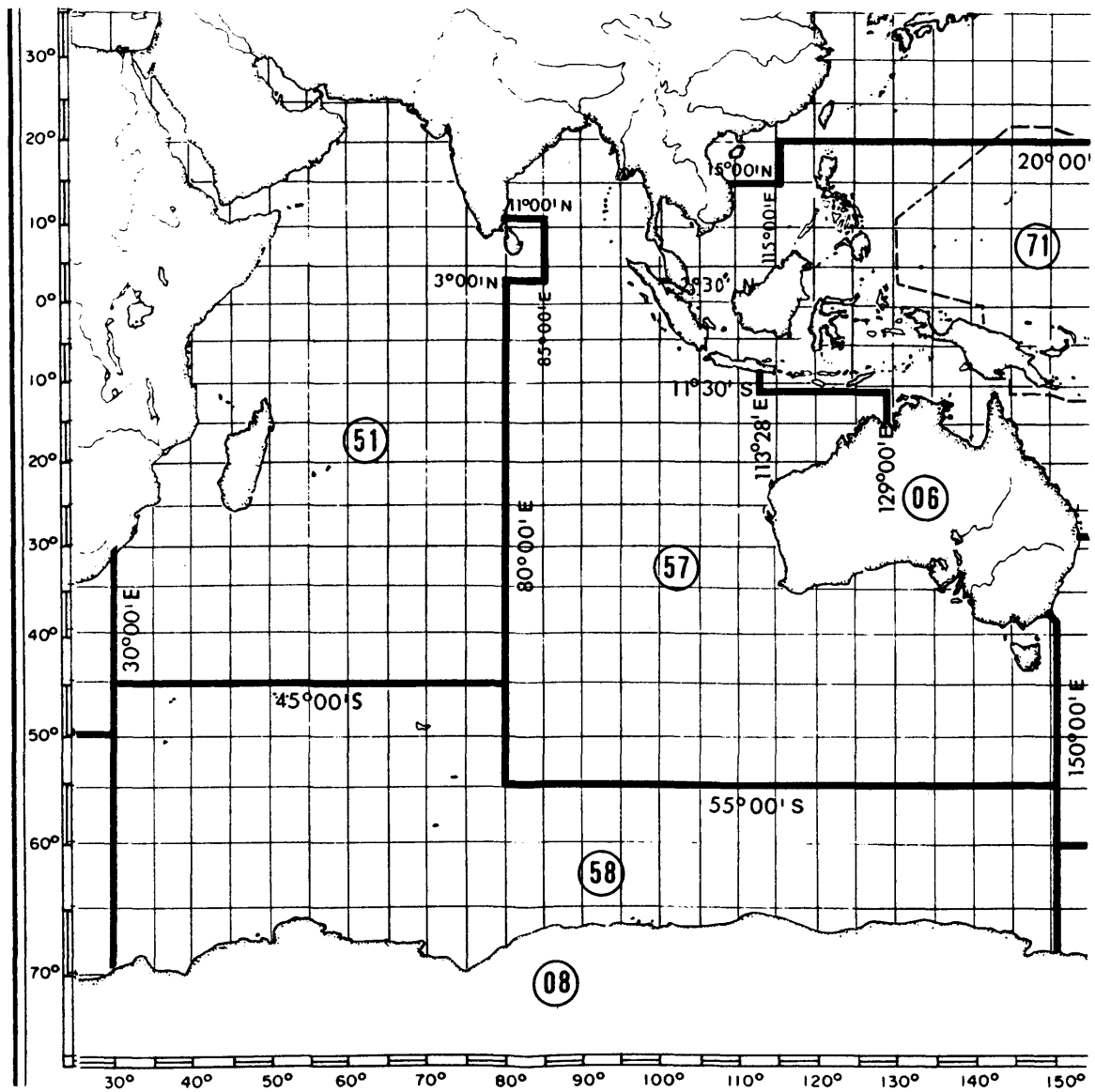
Depositario

Il direttore generale della FAO è il depositario del presente accordo. Il depositario:

- a) trasmettere copie certificate conformi del presente accordo a ciascuno dei membri e membri associati della FAO, nonché agli Stati non membri che possono diventare parti dell'accordo;
- b) provvede alla registrazione del presente accordo, immediatamente dopo la sua entrata in vigore, presso il segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite;
- c) informa ciascuno dei membri e membri associati della FAO che hanno aderito all'accordo, nonché gli Stati non membri ammessi alla qualità di membri della Commissione, in merito:
 - i) alle domande di ammissione alla qualità di membro della Commissione presentate dagli Stati non membri della FAO;
 - ii) alle proposte di modifica del presente accordo o dei relativi allegati;
- d) informa ciascuno dei membri e membri associati della FAO, nonché gli Stati non membri della FAO che possono diventare parti dell'accordo, in merito:
 - i) al deposito di strumenti di adesione ai sensi dell'articolo XVII;
 - ii) alla data di entrata in vigore del presente accordo ai sensi dell'articolo XVIII;
 - iii) alle riserve sulle disposizioni del presente accordo ai sensi dell'articolo XIX;
 - iv) all'adozione di modifiche ai sensi dell'articolo XX;
 - v) ai ritiri dal presente accordo ai sensi dell'articolo XXI;
 - vi) all'estinzione del presente accordo ai sensi dell'articolo XXII.

ALLEGATO A

Zone di pesca della FAO nella regione dell'Oceano Indiano — Oceano Pacifico



ALLEGATO B

Inglese (terminologia FAO)	Francese (terminologia FAO)	Spagnolo (terminologia FAO)	Denominazione scientifica
1. Yellowfin tuna	Albacore	Rabil	<i>Thunnus albacares</i>
2. Skipjack tuna	Listao	Listado	<i>Katsuwonus pelamis</i>
3. Bigeye tuna	Thon obèse	Patudo	<i>Thunnus obesus</i>
4. Albacore	Germon	Atún blanco	<i>Thunnus alalunga</i>
5. Southern bluefin tuna	Thon rouge du sud	Atún del sur	<i>Thunnus maccoyii</i>
6. Longtail tuna	Thon mignon	Atún tongol	<i>Thunnus tonggol</i>
7. Kawakawa	Thonine orientale	Bacoreta oriental	<i>Euthynnus affinis</i>
8. Frigate tuna	Auxide	Melva	<i>Auxis thazard</i>
9. Bullet tuna	Bonite	Melva (= Melvera)	<i>Auxis rochei</i>
10. Narrow-barred Spanish mackerel	Thazard rayé (Indo-Pacifique)	Carite estriado (Indo-Pacífico)	<i>Scomberomorus commerson</i>
11. Indo-Pacific king mackerel	Thazard ponctué (Indo-Pacifique)	Carite (Indo-Pacífico)	<i>Scomberomorus guttatus</i>
12. Indo-Pacific blue marlin	Thazard bleu (Indo-Pacifique)	Aguja azul (Indo-Pacífico)	<i>Makaira mazara</i>
13. Black marlin	Makaire noir	Aguja negra	<i>Makaira indica</i>
14. Striped marlin	Marlin rayé	Marlín rayado	<i>Tetrapturus audax</i>
15. Indo-Pacific sailfish	Voilier (Indo-Pacifique)	Pez vela (Indo-Pacífico)	<i>Istiophorus platypterus</i>
16. Swordfish	Espadon	Pez espada	<i>Xiphias gladius</i>